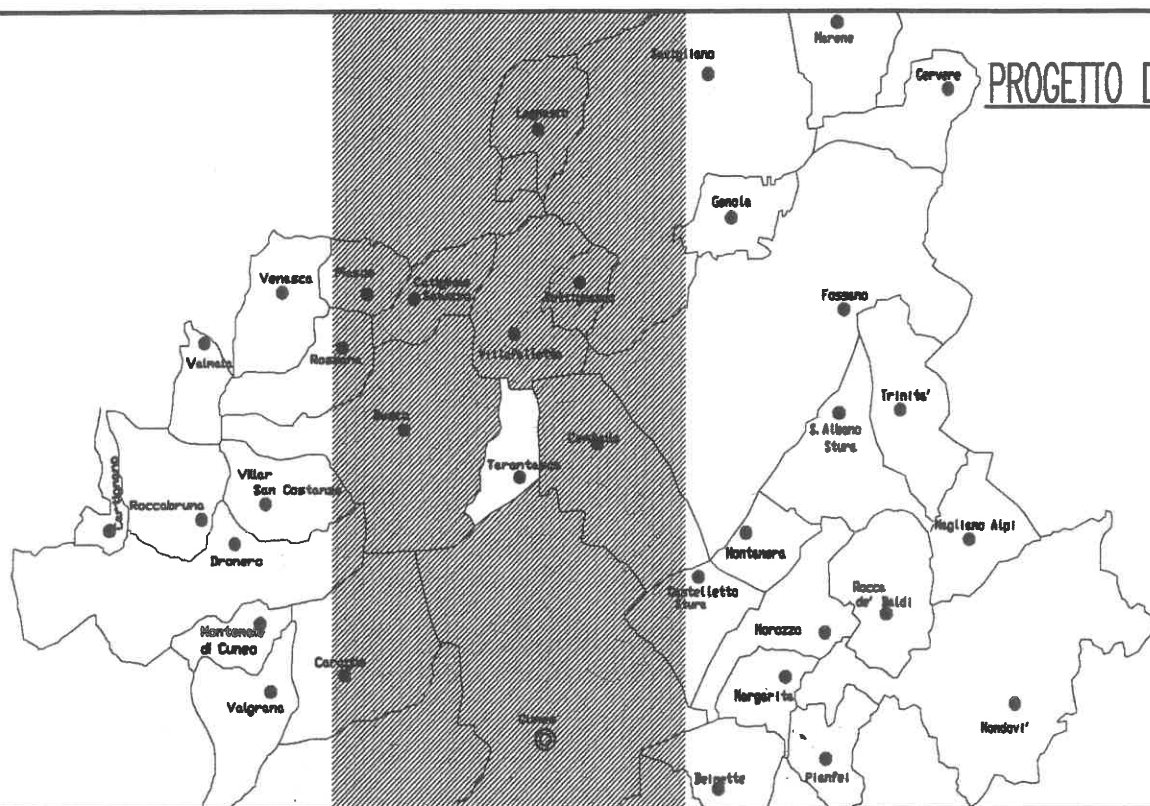


REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI TARANTASCA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO



PROGETTO DEFINITIVO

L.26/10/1995 n. 447 e L.R. 20/10/2000 n. 52

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2004

il Sindaco

adottata con delibera C.C. n[^]

in data

STUDIO DI URBANISTICA Ing. Manlio Dardo

gli incaricati
Ing. DARDÒ MANLIO

CUNEO – Corso Galileo Ferraris, 11 – Tel. 0171-67052
Fax 0171-435445 E-mail: ingdardo@gem.it–ingdardo@cuneo.net

Ing. PENNA ANDREA

Elaborati grafici a cura di: **S.E.T.** di Dardo Filippo
Servizi per l'Edilizia ed il Territorio – CUNEO

INDICE

1	PREMESSA	2
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.	3
2.1	PROCEDURE DI ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE.....	5
3	CRITERI ADOTTATI PER LA ZONIZZAZIONE.	5
3.1	FASE 0.....	8
3.2	FASE I.....	9
3.3	FASE II.....	16
4	FASE III.....	17
4.1	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.	19
5	FASE IV.	20
6	PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	23
7	PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	24
8	CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE....	24
9	PROGETTO DEFINITIVO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO -ALLEGATI.....	31

1 Premessa

Per provvedere agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale, L'Amministrazione Comunale di Tarantasca ha ritenuto opportuno richiedere un supporto tecnico specialistico agli Ing. Manlio Dardo ed Ing. Andrea Penna, affidandogli l'incarico per la predisposizione del piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Le attività preliminari al presente elaborato sono state articolate attraverso le seguenti fasi operative:

- incontro dei professionisti con il Comune al fine di acquisire le necessarie informazioni per l'espletamento dell'incarico;
- analisi degli strumenti di governo del territorio: Variante Generale n. 1 al P.R.G.C. vigente e Variante Parziale n. 2 ai sensi L.R. 41/97;
- descrizione dei criteri utilizzati per l'identificazione delle classi acustiche;
- analisi dei risultati e valutazione acustica delle ipotesi del piano regolatore;
- elaborazione della classificazione acustica del territorio, redazione della cartografia della proposta di zonizzazione acustica in scala 1:5000 su supporto informatico messo a disposizione del Comune.

Per la redazione delle Tavole di zonizzazione acustica è stato utilizzato l'unico supporto informatico reperito in Comune, ossia la base planimetrica CTR del territorio Comunale in scala 1:5.000 digitalizzata e georeferenziata.

Sulla suddetta base (C.T. Regionale 1:5.000) sono stati riportati gli ambiti delle aree della zonizzazione urbanistica vigente di cui alla Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. approvata con D.C.C. n. 25 del 30.09.2003 e Variante Generale n. 1 vigente con D.G.R. n. 18-6765 del 29.07.2002.

2 Riferimenti normativi.

L'emanazione della legge quadro n°. 447 del 26 ottobre 1995 ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico. Il conseguimento delle finalità legislative viene ricercato attraverso una duplice strategia che comprende attività di "prevenzione ambientale" (ovvero classificazione acustica del territorio comunale, valutazione di impatto ambientale ecc.) e di "protezione ambientale" (controllo dei livelli di inquinamento acustico, piani di risanamento).

La Legge quadro individua e definisce in dettaglio le competenze in materia dei vari enti, sia pubblici sia privati. In tale contesto si inserisce l'obbligo delle Amministrazioni comunali di provvedere alla classificazione del territorio di competenza, attraverso la definizione di aree acusticamente omogenee.

Le competenze dei Comuni, come indicato dalla L. 447/95, riguardano:

- La classificazione acustica del territorio comunale (zonizzazione)
- Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- L'adozione dei piani di risanamento (nel momento in cui si identifica un superamento dei valori di attenzione)
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti che abilitano alla utilizzazione dei medesimi, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività produttive;
- L'adozione dei regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dell'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore;

-
- La rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs 30 aprile 1992 n.°285 e s.m.i.;
 - I controlli:
 - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - della disciplina stabilita dall'Art. 8 comma 6°, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
 - della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione di impatto acustico ove prevista dalla Legge;
 - L'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 comma 3°, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Al momento solo alcuni dei Decreti attuativi previsti dal D.P.R. 447/95 sono stati pubblicati.

Per quanto concerne la zonizzazione acustica, è di particolare rilievo l'emanazione del D.P.C.M. 14/11/97 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che prevede nuovi valori massimi di rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno (ad eccezione di particolari infrastrutture quali strade, ferrovie, autostrade, aeroporti che sono oggetto di specifici decreti) riferiti alle diverse classi di destinazione d'uso in cui viene suddiviso il territorio comunale.

In ambito normativo regionale, è di notevole importanza la L.R. 52 del 20 ottobre 2000, che fissa "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". (In attuazione a quanto previsto dalla Legge 447 del 26/10/95).

Tale norma, oltre a disciplinare le competenze dei vari enti (Regione, Provincia, Comune, ARPA), indica le modalità con cui deve essere effettuata la zonizzazione acustica (Art. 6) e le procedure di approvazione della classificazione stessa (Art. 7).

2.1 Procedure di adozione della zonizzazione.

Per tali aspetti, ci si riferisce a quanto previsto all'Art. 7 della L.R.52 del 20/10/2000.

1. Il Comune deve comunicare alla Provincia ed ai Comuni limitrofi gli elaborati contenenti la propria zonizzazione acustica e contestualmente provvede alla pubblicazione all'albo pretorio, per 30 giorni e contemporaneamente sul B.U.R.
2. Entro i successivi 60 giorni ogni soggetto interessato può presentare al comune , le proprie osservazioni.
3. Entro 120 giorni dall'avvio della procedura, la provincia ed i Comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.
4. Decorsi i termini di cui al punto 2, il Comune adotta la classificazione acustica, tenendo in considerazione le osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della Provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.
5. Il Comune invia alla Regione, alla Provincia ed all'ARPA copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati e provvede a dare notizia dell'avvenuta approvazione, mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

3 Criteri adottati per la zonizzazione.

La zonizzazione acustica consiste nella regolamentazione dei livelli di inquinamento acustico in funzione dell'uso del territorio, con l'obiettivo di garantire la salute e la qualità della vita dei cittadini e nel contempo permettere un normale sviluppo delle attività economico-produttive.

Così come lo Strumento Urbanistico Generale (P.R.G.C.), effettua una suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della

destinazione d'uso, la classificazione acustica determina la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista del rumore ammissibile.

L'obiettivo da perseguire è quello di prevenire il deterioramento di porzioni di territorio non ancora compromesse dal punto di vista dell'inquinamento acustico, e di programmare il risanamento di quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale non accettabili in relazione alla destinazione d'uso della zona stessa.

La zonizzazione acustica rappresenta, pertanto, un indispensabile strumento per una corretta pianificazione delle aree di sviluppo urbanistico ai fini della compatibilità degli insediamenti sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

La conoscenza dei limiti massimi del livello sonoro per una data zona è inoltre un dato essenziale alle attività produttive, siano esse già esistenti sul territorio o siano di nuovo insediamento, per stabilire con certezza ed in modo definitivo se la propria attività è compatibile o meno con la realtà in cui è inserita o intende inserirsi.

D'altro canto, la stessa esigenza esiste anche per le Amministrazioni comunali che hanno la necessità di definire con certezza i vincoli e gli obblighi derivanti dalla specifica normativa, sia per quanto riguarda la richiesta di adeguamento delle situazioni esistenti sia per l'autorizzazione di nuove attività.

Con la zonizzazione ed il processo che porta alla sua definizione, si potrà avere un quadro complessivo di riferimento per capire quali sono le aree da salvaguardare, quali presentano livelli sonori accettabili per la specifica destinazione d'uso, quali ancora risultano inquinati e quindi da bonificare, definendo le cause dell'inquinamento. Sarà, quindi, possibile programmare la localizzazione di insediamenti che svolgono attività rumorose e, dove opportuna, determinare la loro delocalizzazione.

I criteri generali seguiti per la redazione della zonizzazione acustica del Comune di Tarantasca possono essere riassunti nei seguenti punti:

- Assegnazione delle classi acustiche tenendo conto della reale destinazione d'uso del territorio;
- Evitare l'accostamento di aree aventi livelli di rumore che si discostano in maniera eccessiva;

- Individuare, assumendo come unità territoriale di riferimento l'isolato, aree acusticamente omogenee evitando l'eccessiva frammentazione;
- Ignorare, per la definizione delle classi acustiche, la presenza delle infrastrutture dei trasporti

Nella redazione dello studio di zonizzazione acustica si è fatto riferimento a quanto indicato nelle linee guida emanate dalla Regione Piemonte con delibera n.85-3802 del 06/08/2001. In particolare si è seguita la strategia operativa che prevede la suddivisione dell'attività in *fasì*, ovvero:

- Fase 0: acquisizione dei dati ambientali ed urbanistici;
- Fase 1: analisi delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., determinazione delle corrispondenze tra categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) e classi acustiche ed elaborazione della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 2: analisi territoriale di completamento e perfezionamento della bozza di zonizzazione acustica;
- Fase 3: omogeneizzazione della classificazione acustica e individuazione delle aree destinate a spettacolo di carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto;
- Fase 4: inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti.

Circa la documentazione relativa allo Strumento Urbanistico Generale messo a disposizione dal Comune e le destinazioni d'uso del territorio stesso si fa riferimento alla Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente con D.C.C. n. 25 del 30.09.2003 e alla Variante Generale n. 1 vigente con D.G.R. n. 18-6765 del 29.07.2002 per quanto non modificata dalla suddetta Variante Parziale n. 2 ai sensi L.R. 41/97.

3.1 FASE 0.

Le linee guida regionali, alla fase 0, prevedono la consultazione di alcuni elaborati relativi a dati urbanistici ed ambientali.

In particolare si sono esaminati:

- Tavole di P.R.G.C.: Variante Parziale n. 2 e Variante Generale n. 1;
- Norme di attuazione;
- Proposta di classificazione acustica del Comune di Cuneo.

Visionata la suddetta documentazione, si è provveduto all'estrapolazione dei dati effettivamente utilizzabili nelle fasi successive dello studio.

3.2 FASE I.

In seguito alle precedenti considerazioni, questa fase operativa è stata condotta esclusivamente sul P.R.G.C. – Variante Parziale n. 2 definitiva.

La fase I prevede l'elaborazione della bozza di zonizzazione acustica del territorio comunale. A tale scopo, sono state analizzate le definizioni relative ai singoli ambiti urbanistici individuati dal P.R.G.C. ed è stata stabilita una corrispondenza con le definizioni delle classi acustiche, previste dalle linee guida regionali, che vengono riportate di seguito:

Classe I

“Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.”

Le aree da inserire in Classe I sono le porzioni di territorio per le quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro fruizione. Il D.P.C.M. 14/11/97, indica dei casi esemplificativi: le aree ospedaliere e scolastiche, le aree destinate al riposo ed allo svago, le aree residenziali rurali, le aree di particolare interesse urbanistico ed i parchi pubblici.

Le aree scolastiche e ospedaliere vengono classificate in Classe I ad eccezione dei casi in cui le stesse siano inserite in edifici adibiti ad altre destinazioni (piccole scuole private, laboratori di analisi cliniche, ecc.). In tal caso assumono la classificazione attribuita all'edificio in cui sono poste. Gli istituti musicali sono posti in Classe III.

I parchi e i giardini adiacenti alle strutture scolastiche ed ospedaliere, se integrati con la funzione specifica delle stesse, dovranno essere considerati parte integrante dell'area definita in Classe I.

Le strutture sanitarie, in cui non è prevista degenza, non vanno collocate in Classe I, in quanto considerate equivalenti ad uffici (Classe III).

Le aree residenziali rurali da inserire in Classe I, sono quelle porzioni di territorio inserite in contesto rurale, non connesse ad attività agricole, le cui caratteristiche ambientali e paesistiche ne hanno determinato una condizione di particolare pregio.

Tra le aree di interesse urbanistico, si possono inserire anche le aree di particolare interesse storico, artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio). Non è da intendersi che tutto il centro storico debba rientrare automaticamente in tale definizione, così come possono invece rientrarvi anche zone collocate al di fuori di questo.

Oltre ai parchi istituiti e alle riserve naturali, anche i grandi parchi urbani, o strutture analoghe, destinati al riposo ed allo svago con vocazione naturalistica vanno considerate aree da proteggere. Per i parchi sufficientemente estesi si può procedere ad una classificazione differenziata in base alla reale destinazione delle varie parti di questi. Ove vi sia un'importante presenza di attività ricreative o sportive e di piccoli servizi (quali bar, parcheggi, ecc...), la classe acustica potrà essere di minore tutela.

Non sono, invece, da includere in Classe I le piccole aree verdi di quartiere che assumono le caratteristiche della zona a cui sono riferite.

Le aree di particolare interesse ambientale verranno classificate in Classe I per le porzioni di cui si intenda salvaguardarne l'uso prettamente naturalistico. Le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I.

Classe II

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali”.

Fanno parte di questa classe le aree residenziali con assenza o limitata presenza di attività commerciali, servizi, etc., afferenti alla stessa. In generale, rientrano in questa classe anche le strutture alberghiere, a meno che non siano inserite in contesti industriali (Classe IV-V) o terziari (Classe III-IV).

I centri storici, salvo quanto sopra detto per le aree di particolare interesse, di norma non vanno inseriti in Classe II vista la densità di popolazione, nonché la presenza di attività commerciali e uffici, che potranno condurre all'attribuzione di Classe III-IV.

Classe III

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

Classe IV

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

Classe V

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.”

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni. La connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe VI per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.

Classe VI

“Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.”

La totale assenza di insediamenti abitativi è da intendersi a titolo esemplificativo, ammettendo l'esistenza in tali aree di abitazioni connesse all'attività industriale, ossia delle abitazioni dei custodi e/o dei titolari delle aziende, previste nel piano regolatore.

Le definizioni relative alla classificazione ed individuazione delle aree e relativi ambiti sono state reperite nelle norme di attuazione del P.R.G.C e dalle Tavole della Variante Parziale n. 2 di P.R.G.C. e Variante Generale n. 1. In generale le corrispondenze sono state individuate come nel seguito indicato.

Classe I:

- P.R.G.C variante: S (art. 9) cioè scuole (scuola materna e scuola elementare), l'area cimiteriale.

Classe II:

- P.R.G.C variante: (R.C.), cioè aree residenziali esistenti e di completamento, (A.E.A.) cioè aree di espansione residenziale in attuazione, (A.E.n.) aree di espansione residenziale, (C.S.) Centro Storico prevalentemente residenziale, (E.E.P.) cioè area per edilizia economica popolare, piccole aree verdi o spazio pubblico a servizio di ambiti residenziali.

Classe III:

- P.R.G.C variante: aree agricole, aree dedicate a gioco e sport, (A.C.) aree destinate ad insediamenti commerciali di nuovo impianto, piccole aree verdi o aree pubbliche adibite a parcheggio.

Classe IV:

- P.R.G.C variante: (P.E.), (P.C.), (P.N.), (P.N.A.), cioè aree produttive artigianali esistenti, o di nuovo impianto composte da attività prevalentemente commerciali o artigianali o magazzini, area destinata al distributore di carburante.

Classe V:

- P.R.G.C variante: (P.E.), (P.N.), (P.N.A.),, cioè aree produttive artigianali o industriali esistenti che si confermano o in attuazione.

Classe VI:

- Non vi sono aree valutate in classe VI.

Dal punto di vista operativo, si è proceduto in un primo tempo all'individuazione di tutte le aree da tutelare (scuole, verde pubblico, area cimiteriale) a cui è stata attribuita la classe I fatto salvo per le aree verdi di piccole dimensioni cui è stata attribuita la classe del contesto urbanistico in cui sono inserite.

In seguito, sono state evidenziate le aree esclusivamente residenziali cui è stata attribuita la classe II.

Nel nucleo antico di Tarantasca non si può parlare di aree con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, e pertanto anche il centro storico è stato posto in classe II.

In classe III sono state poi inserite tutte le aree agricole e quelle destinate ad impianti sportivi.

Le aree a destinazione prevalentemente commerciale sono state inserite nella classe III.

Di seguito si riportano i limiti assoluti di emissione ed immissione previsti dal D.P.C.M 14/11/1997 (cui si fa riferimento per le definizioni) relativi alle precedenti classi.

Valori limite assoluti di emissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali (*)	65	65

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A)

	Classificazione del territorio	Periodo diurno (6 – 22)	Periodo notturno (22 – 6)
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali (*)	70	70

(*) Classe inesistente sul territorio.

3.3 FASE II.

In questa fase, si è cercato di assegnare in modo univoco la classe acustica e di verificare sul territorio la corrispondenza con l'effettiva destinazione d'uso. Dall'analisi sul territorio è emersa una buona corrispondenza tra quanto indicato sul P.R.G.C. e l'effettiva destinazione d'uso. Da questi sopralluoghi è stata confermata la scelta di assegnare la classe II a tutto il centro del paese poiché vi è una limitata presenza di attività commerciali.

Infine si è potuto constatare che non vi sono aree sul territorio a cui assegnare la classe VI: pertanto su tutto il territorio comunale è applicabile il criterio differenziale.

4 FASE III.

Questa fase consiste nell'omogeneizzazione della classificazione acustica e nell'individuazione delle aree da destinare a manifestazioni a carattere temporaneo.

Lo scopo principale dell'omogeneizzazione è quello di evitare un'eccessiva suddivisione del territorio in microaree di differente classe acustica che renderebbe inattuabile in pratica la zonizzazione stessa.

L'isolato è l'ambito di riferimento all'interno del quale procedere all'omogeneizzazione, che consiste nell'assegnare un'unica classe alla superficie risultante dall'unione di aree contigue, di differenti classi acustiche.

Va evidenziato che l'omogeneizzazione non si effettua per aree poste in classe I.

L'applicazione di tutte queste procedure conduce ad una suddivisione del territorio che spesso non coincide con i limiti del P.R.G.C.. Ovviamente l'omogeneizzazione non consente la completa eliminazione degli accostamenti critici (ovvero aree i cui valori limite differiscono per più di 5 dB).

In particolare, le zone poste in classe I, come visto in precedenza, non possono essere incluse in aree di classe superiore e inoltre, per aree inserite in ambiti completamente urbanizzati, non è neppure possibile inserire delle fasce cuscinetto. Pertanto, qualora si verifichi per queste aree un accostamento critico questo non può essere eliminato.

A Tarantasca questo processo ha coinvolto un discreto numero di isolati per la presenza nelle zone residenziali di aree, spesso di piccole dimensioni, con altra destinazione d'uso. Inoltre, nelle aree produttive, si è dovuto tener conto della presenza di attività artigianali e commerciali. E' stato quindi necessario procedere all'omogeneizzazione di interi isolati stimandoli in base alle caratteristiche insediative della "miscela" delle aree. Si è cercato di non coinvolgere in tale processo di omogeneizzazione le aree residenziali, pur se di

piccola estensione, in osservanza alle disposizioni di legge di tutela dell'ambiente abitativo.

Tale processo di omogeneizzazione ha comportato una variazione della classe acustica per un numero limitato di aree.

Nel dettaglio esse sono:

- area P.E. 5 posta in classe IV che è stata portata in classe III data la sua limitata estensione rispetto alle aree agricole e residenziali circostanti e la tipologia di attività insediata (magazzino edile di un muratore);
- area P.E. 3 posta in classe V che è stata portata in classe IV dato la sua limitata estensione rispetto alle aree adiacenti, la sua prossimità ad aree residenziali da tutelare e la tipologia di attività insediata (deposito e vendita lubrificanti);
- R.C.1 inizialmente classificata in classe II è stata posta in classe IV poiché di limitatissima estensione rispetto all'area in classe IV in cui è inclusa;
- Le aree verdi in R.C. 10, inizialmente poste in classe III sono state classificate in classe II a tutela delle residenze circostanti;
- una piccola porzione dell'area A.E.5 posta inizialmente in classe II è stata classificata in classe III;
- P.N.A. 2, nella frazione San Chiaffredo, posta in classe V che è stata portata in classe IV valutando la miscela di attività artigianali e commerciali presenti;
- P.E. 10, nella frazione San Chiaffredo, posta in classe V che è stata portata in classe IV data la sua limitata estensione rispetto al contesto agricolo in cui è inserita, la prossimità di residenze e la tipologia di attività insediata (lavorazioni meccaniche di precisione).

4.1 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO, OPPURE MOBILE, OPPURE ALL'APERTO.

L'area usualmente utilizzata per la festa patronale e le manifestazioni che si svolgono in maniera saltuaria si trova in prossimità dell'area destinata al peso pubblico, lungo la strada Provinciale n.25. Tale scelta potrebbe causare il non sempre agevole rispetto dei limiti di immissione per le residenze poste nelle vicinanze, anche a causa del traffico indotto. Si osserva però che le manifestazioni che vengono effettuate su quest'area hanno un carattere saltuario. Nel caso di concerti o spettacoli simili, sarà competenza del Comune l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite fissati per tale zona. Si raccomanda a tale scopo di prestare particolare attenzione agli orari di termine degli spettacoli nel periodo notturno.

Si sconsiglia invece di utilizzare tale area per la disposizione di giostre, Luna Park ecc., poiché data la loro attività anche in periodo notturno, potrebbero disturbare le residenze adiacenti.

In sintesi in Comune dovrà regolamentare in modo preciso e di volta in volta gli eventi dal punto di vista degli orari: il campo sportivo verrà utilizzato per la festa patronale (vedi risposta Osservazione n. 5 Provincia) e l'area di Classe IV vicino al distributore di carburanti per le altre manifestazioni temporanee.

5 FASE IV.

Qualora al termine del processo di omogeneizzazione siano rimasti accostamenti critici tra aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate, la metodologia regionale prevede l'inserimento delle "fasce cuscinetto".

Inoltre, sempre in questa fase occorre tener conto delle infrastrutture dei trasporti mediante l'inserimento delle relative fasce di pertinenza.

Dal punto di vista operativo si è scelto di inserire le fasce cuscinetto nelle aree non ancora urbanizzate (aree agricole) indipendentemente dai salti di classe presenti. In molti casi, data la disposizione delle aree, non è stato possibile inserire fasce cuscinetto in numero adeguato su tutti i lati e questo ha comportato la permanenza di alcuni accostamenti critici. Dove non è stato possibile inserire tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare accostamenti critici si è scelto di inserire fasce partendo dalla classe acustica contigua all'area più sensibile.

A Tarantasca, gli accostamenti critici, che sono stati eliminati con l'inserimento di fasce cuscinetto, sono tra:

- aree cimiteriali poste in classe I con aree agricole circostanti poste in classe III: inserita nelle aree agricole una fascia cuscinetto di circa 50 m di classe II.

Come già detto in precedenza, rimangono alcuni accostamenti critici, ancora presenti dopo la fase di omogeneizzazione, che non è stato possibile rimuovere a causa dell'impossibilità di inserire le fasce cuscinetto (aree urbanizzate).

Essi sono nel Capoluogo tra:

- area scuola elementare posta in classe I ed aree P.E. 1 in classe III;
- porzione di area P.E. 4 in classe IV ed aree residenziale posta dal lato opposto della strada (A.E.A. 2);
- porzione di area P.E. 8 in classe IV e le aree residenziali (R.C. e C.S.);
- porzione di area produttiva P.N.A. 1 e l'area residenziale R.C. 2.

Gi accostamenti critici ancora presenti nella Frazione S. Chiaffredo che non è stato possibile rimuovere sono:

- porzione di area produttiva P.N. 3 in classe IV con l'area residenziale R.C. 22 in classe II;
- porzione di aree P.C. 1 e P.N.A. 2 in classe IV con le aree residenziali R.C. 21 oltre la strada Provinciale e le aree residenziali R.C. 20 e R.C. 18 in classe II;
- porzione di area P.E. 9 in classe IV con le aree residenziali R.C. 18, A.E. 3 ed R.C. 17 in classe II;
- porzione di area produttiva P.E. 8 in classe IV con l'area residenziale R.E. 8 in classe II.

Tra queste aree non possono essere inserite fasce cuscinetto trattandosi di zone già urbanizzate; inoltre, nella fase precedente di omogeneizzazione si è preferito evitare un eccessivo “appiattimento” delle classi a scapito della tutela dell’ambiente abitativo richiesto dalla Legge Quadro (vedasi Capitolo n. 8 di controdeduzione alle osservazioni della Provincia).

Per questi accostamenti critici occorrerà procedere con i Piani di Risanamento acustico e, dove possibile, con modifiche allo strumento urbanistico volte ad introdurre destinazioni d’uso che portino alla graduale soluzione dei conflitti.

L’inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti è possibile solo per le infrastrutture ferroviarie, in base al D.P.R. 18/11/98 n.459; le fasce relative alle infrastrutture stradali potranno essere inserite quando sarà emanato lo specifico decreto attuativo.

La linea ferroviaria esistente sul territorio comunale è la Cuneo – Saluzzo.

Per questa tipologia di infrastruttura ferroviaria, il D.P.R. 459/98 stabilisce una fascia di pertinenza di 250 m formata da una prima fascia larga 100 m (fascia A) e da una seconda fascia larga 150 m (fascia B). La larghezza di tali fasce va misurata partendo dalla mezzeria dei binari esterni e sono da inserire su ciascun lato dell’infrastruttura.

L'inserimento delle fasce di pertinenza si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle infrastrutture di trasporto abbiano due differenti classificazioni: una dipendente dall'infrastruttura confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall'infrastruttura stessa; un'altra dipendente dalle destinazioni esistenti o stabilite dal P.R.G.C., in cui sono fissati i limiti acustici per tutte le altre sorgenti di rumore, differenti dall'infrastruttura dei trasporti stessa, presenti sul territorio.

6 PROPOSTA DI NORME DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.

Per rendere lo sviluppo urbanistico compatibile con la classificazione acustica del territorio comunale, si propongono strumenti tecnici da associare alle procedure di valutazione degli interventi proposti.

Infatti, la Legge Quadro sull'inquinamento acustico prevede che il rilascio di permesso di costruire e la D.I.A. siano subordinate a valutazioni di impatto acustico o di clima acustico.

Le opere per cui si propone una valutazione di impatto acustico o di clima acustico sono:

- opere soggette a valutazione e/o verifica di impatto ambientale;
- aeroporti, eliporti, campi volo;
- discoteche, circoli;
- impianti sportivi e ricreativi;
- attività artigianali ed industriali;
- strutture di servizio pubbliche e private (scuole, ospedali, parchi);
- artigianato di servizio;
- attività commerciali e direzionali;
- stazioni di servizio ed autolavaggi;
- parcheggi, terminal autobus, deposito mezzi pubblici;
- attività estrattive, impianti di betonaggio;
- impianti tecnologici;
- ferrovie e altri sistemi di trasporto su rotaia;
- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al DLgv 30/04/1992, n.285 e successive modificazioni.

L'assenza di tali valutazioni potrà essere causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

Si ritiene altresì utile proporre di richiedere la valutazione di impatto acustico per i servizi pubblici di competenza comunale, con particolare riferimento ai trasporti pubblici, alla raccolta rifiuti ed alla pulizia delle strade.

7 PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Con Deliberazione C.C. n. 28 del 27.11.2003 il Comune ha adottato la proposta di zonizzazione del territorio Comunale composta dai seguenti allegati: Relazione illustrativa, Tavola: rappresentazione Fase II (scala 1:5.000), Tavola: rappresentazione Fase III (scala 1:5.000) e Tavola: proposta di zonizzazione (scala 1:5.000).

La deliberazione e gli atti tecnici sono stati pubblicati per trenta giorni dal 15.12.2003 al 15.01.2004 avvisando che nei successivi sessanta giorni (ossia dal 16.01.2004 al 16.03.2004) ogni soggetto interessato poteva presentare al Comune ed alla Provincia di Cuneo proposte ed osservazioni. Si dava atto che entro centoventi giorni la Provincia ed i Comuni confinanti potevano avanzare, anch'essi, rilievi e proposte. La pubblicazione per avviso della delibera n. 28 del 27.11.2003 e relativi atti tecnici è stata esperita anche sul B.U.R. n. 50 del 11.12.2003.

8 CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE

Al progetto preliminare di classificazione acustica sono pervenute le seguenti osservazioni e proposte:

-
- Provincia di Cuneo – Area Funzionale del Territorio – Tutela Ambiente del 23.03.2004 Prot. 15779/3.5.7/225 (pervenuta al Comune in data 25.03.2004).
 - Consiglieri Comunali a firma del Sindaco e Responsabile del Servizio in data 26.03.2004 Prot. n. 1571:
 - GASTALDI Luigi in data 18.02.2004 (pervenuta al Comune in data 24.02.2004)
 - ALLADIO Aldo – AMBROGGIO Francesca – CAVAGLIERI Monica - CINGUINO Grazia ed altri 8 privati (in totale n. 12 sottoscrittori) in data 12.03.2004 (pervenuta al Comune in data 12.03.2004)
 - BRIGNONE Massimo e BRIGNONE Walter in data 09.03.2004 (pervenuta al Comune il 12.03.2004)
 - C.M.A. di CESANA Dario & C. s.a.s. in data 05.03.2004 (pervenuta al Comune in data 16.03.2004).

Il testo delle osservazioni è allegato in calce alla presente Relazione illustrativa di progetto definitivo di Classificazione Acustica.

Alle osservazioni e proposte pervenute si controdeduce quanto segue:

- Osservazione della Provincia di Cuneo

In riferimento ai rilievi del gruppo di lavoro della Provincia di Cuneo - Area Funzionale del Territorio - settore Tutela Ambiente, con lettera del 23/03/2004 prot. N.15779/3.5.7/225 si fa presente quanto segue (le controdeduzioni sono state contrassegnate con la stessa numerazione utilizzata nel documento della Provincia):

- Circa il punto 1:

Rappresenta una constatazione che si condivide.

- Circa il punto 2:

Si fa notare che la presenza dei luoghi di culto comporta necessariamente un aumento della rumorosità nelle immediate vicinanze di essi dovuta all'afflusso di fedeli (es. incremento del traffico veicolare in concomitanza delle funzioni religiose), oppure al normale svolgimento delle funzioni ad essi correlate (es. utilizzo di campane). Inoltre, per caratteristiche costruttive proprie, i luoghi di culto sono caratterizzati da un involucro edilizio che garantisce un ottimo isolamento dai rumori esterni, proprio al fine di favorire al loro interno il silenzio necessario alla meditazione dei fedeli. Pertanto si ritiene che le condizioni della classe I siano normalmente presenti all'interno di molte chiese, cioè dove servono; parimenti si ritiene che l'inserimento dell'intera area di pertinenza delle chiese in classe I sia incompatibile con i limiti di emissione.

Per quanto concerne la tutela degli edifici con rilevanza storico-architettonica, non necessariamente correlata alle chiese, non è chiaro come il superamento dei livelli di pressione sonora della classe I possa comportare un qualche danno ad essi. La legislazione menziona "le aree di particolare interesse storico , artistico ed architettonico ed i centri storici per i quali la quiete costituisca un requisito essenziale per la loro fruizione (es. centri storici interessati da turismo culturale e/o religioso oppure con destinazione residenziale di pregio)" ponendo l'attenzione sulla fruizione (non dei luoghi di culto) e quindi sulla tutela dei cittadini e non degli edifici.

Quindi le chiese permangono nelle classi acustiche in cui sono state inserite.

Di questa opinione è anche il legislatore che non ha inserito le chiese nelle aree cui assegnare la classe I (es. Linee Guida, cap.3 par.3.2).

- Circa il punto 3:

Si accoglie con piacere l'apprezzamento da parte del gruppo di lavoro della Provincia. Questa estesa applicazione della classe II è stata dettata dalla volontà di tutelare l'ambiente abitativo.

- Circa il punto 4:

4.1

L'effettuazione del processo di omogeneizzazione si rende necessario come riportato nelle Linee Guida "Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica...". Si ritiene che questa condizione non sussista per quanto riguarda il territorio comunale di Tarantasca, la classificazione acustica non risulta eccessivamente parcellizzata ed è perfettamente attuabile. Non risulta che la Provincia o la Regione abbiano indicato elementi quantitativi specifici a determinare in maniera univoca ed oggettiva quanto indicato nella frase "...eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica...".

In relazione al vincolo dei 12000 m² si fa presente che esso è subordinato a condizioni ben precise. Infatti, sulle Linee Guida si afferma che esso è l' "ipotetico valore minimo atto a garantire la compatibilità acustica fra una sorgente di rumore posta al centro dell'area di classe superiore e il confine dell'area adiacente di classe immediatamente inferiore". Gli insediamenti produttivi presenti a Tarantasca non possono essere trattati, dal punto di vista acustico, come sorgenti puntiformi sia per la loro estensione sia per la loro prossimità alle abitazioni o ad aree destinate ad altri servizi.

Inoltre, non è chiaro dal punto di vista dell'acustica ambientale come sia possibile la validità in maniera così generale, di quest'affermazione, immediatamente sconfessata tra l'altro dal successivo "o pari all'intero isolato" che potrebbe avere un'estensione molto minore di 12000 m² (la maggior parte degli isolati hanno estensione superficiale minore di 12000 m² in un comune come Tarantasca).

Pertanto, anche qualora tale valore di 12000 m² avesse un qualche significato fisico, cosa che non è sicuramente in modo così generale, esso non sarebbe applicabile nella realtà del territorio comunale di Tarantasca.

Poiché tale criterio risulta inapplicabile e data la sua "debolezza" teorica che non permette l'automatica certezza di aver soddisfatto la finalità prioritaria ed inderogabile della legge , cioè la tutela dell'ambiente e dell'ambiente abitativo, si è comunque cercato di interpretare queste indicazioni nella loro generalità e si è ridotta la frammentazione del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite cercando in questo modo di facilitare il successivo controllo della

rumorosità ambientale e soprattutto di rendere stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo si è cercato di evitare di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III e IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.

4.2

Per quanto affermato per l'area P.E.4: si è trattato di un puro e semplice errore di trascrizione in relazione.

Per quanto riguarda l'area A.E.5 quanto affermato in relazione è visibile confrontando le tavole relative alla fase II con quella della fase III.

4.3

Si condivide la proposta della Provincia: l'area P.E.10 verrà posta in classe III.

- Circa il punto 5:

Le manifestazioni di carattere temporaneo, all'aperto, che verranno svolte all'interno del tessuto residenziale (nel campo sportivo) sono essenzialmente le feste patronali. Tali manifestazioni, sono un momento di aggregazione e di festa per i cittadini del paese ed un'occasione di scoperta di tradizioni e scorci paesistici caratteristici per i visitatori esterni, quindi, per la maggioranza della popolazione sono un momento piacevole e non una causa di disagio (testimoniata dalla notevole affluenza di cittadini a tali manifestazioni). Vista la loro natura strettamente legata alle tradizioni non è possibile svincolarla dal contesto del centro del capoluogo per trasferirla in un'area esterna, priva di tradizione e che quindi comporterebbe un loro snaturamento e conseguentemente una perdita di interesse da parte dei cittadini. Inoltre tali periodi di festa e quindi le manifestazioni ad esse correlate durano pochi giorni all'anno; come già sottolineato in relazione occorre regolamentare in modo preciso tali eventi dal punto di vista degli orari.

Le altre manifestazioni verranno effettuate nell'area indicata in cartografia.

In definitiva il campo sportivo verrà utilizzato per la festa patronale e l'area in classe IV, vicino al distributore di carburanti per le altre manifestazioni temporanee.

- Circa il punto 6:

Nella tavola relativa alla classificazione acustica definitiva sono riportati sia i limiti territoriali (delimitati dalle campiture) e sia l'indicazione dei comuni confinanti.

- Circa il punto 7:

L'inserimento delle fasce cuscinetto, è l'ultima soluzione da adottare per risolvere gli accostamenti critici. Da un punto di vista acustico, spesso non è una soluzione oppure, affinché lo sia, occorre avere superfici di terreno di estensione sufficiente. Pertanto poiché le finalità della legge sono quelle di tutelare l'ambiente abitativo, non si è ritenuto opportuno risolvere "sulla carta" gli accostamenti critici, con l'inserimento di fasce cuscinetto di estensione minima, e acusticamente inadeguata. La fascia cuscinetto di 50m non è una barriera al rumore e non può essere considerata una panacea che risolva tutti i problemi. Inoltre molti accostamenti sono spesso critici sulla carta, poiché la scelta delle classi acustiche deriva dal P.R.G.C. e dal procedimento indicato nelle linee guida, ossia slegato da un'analisi acustica del territorio (infatti le linee guida non prevedono neppure dei rilievi fonometrici e trascurano del tutto il criterio differenziale). Pertanto, per evitare di assegnare limiti al territorio in maniera assolutamente arbitraria si è cercato di utilizzare in modo parsimonioso questo strumento e solo in cui si possa ipotizzare una sua efficacia.

In ogni caso le fasce sono state assegnate mantenendo la classe contigua alle aree dove è richiesta una tutela maggiore.

Pertanto esse non verranno completate poiché si vuole tutelare l'ambiente abitativo.

- Circa il punto 8:

A proposito del processo di omogeneizzazione, come già sottolineato al punto 4.1 precedente, nelle linee guida si afferma che "Al fine di evitare un piano di classificazione acustica eccessivamente parcellizzato e quindi non attuabile in pratica, si dà avvio al processo di omogeneizzazione...". Pertanto è chiaro che non è mediante il processo di omogeneizzazione che devono essere rimossi gli accostamenti critici.

Inoltre non è chiaro cosa si intenda per "corretto processo di omogeneizzazione" data la smisurata indeterminatezza delle indicazioni riportate nelle linee guida.

Pertanto, si è cercato di interpretare quanto in esso contenuto, dove applicabile, sulla base della propria esperienza e competenza professionale. In ogni modo anche l'ultimo comma dell'Art. 6 della L.R. 52/2000 specifica che nelle zone urbanizzate non è possibile sempre eliminare gli accostamenti critici.

- OSSERVAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Il giorno 4 marzo 2004, alle ore 18, presso la Sala Consiliare del Comune di Tarantasca, si è tenuto un incontro con i consiglieri comunali organizzato per illustrare le scelte tecniche adottate nella redazione piano acustico. Durante tale incontro, vi sono state numerose osservazioni che hanno portato alle seguenti proposte:

- inserire in classe IV le due aree ubicate in zona agricola ma perimetrate nella Variante Generale al P.R.G.C. come "Area per deposito materiali ed attrezzature di impresa". Infatti su di esse potranno insediarsi attività di deposito mezzi per movimento terra e materiali inerti che verranno inserite in classe IV senza per questo causare un'eccessiva parcellizzazione del territorio;
- assegnare la classe IV all'area P.E.4 (classificata in proposta in classe V) per una maggior tutela delle aree residenziali adiacenti;
- assegnare la classe III all'area P.E.1 (classificata in proposta in classe V), poiché compatibile con le attività in essa svolte ed a maggior tutela della scuola ad essa adiacente.

- OSSERVAZIONE: GASTALDI Luigi

(Contrassegnata con n. 1)

In località San Chiaffredo non vi sono poligoni classificati in classe V. A proposito delle fasce cuscinetto si veda la risposta n.7.

Le aree residenziali sono state tutelate ponendole in classe II. L'osservazione non viene accolta.

- OSSERVAZIONE: ALLADIO Aldo – AMBROGGIO Francesca – CAVAGLIERI Monica – CINGUINO Grazia ed altri 8 privati

(Contrassegnata con n. 2)

La regolamentazione delle attività in deroga non è un'attività prevista per la redazione del piano di classificazione acustica. Essa è una funzione del Comune che predispone un proprio regolamento in attesa che la Regione pubblichi le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee all'aperto (Art.3, par.3b, legge regionale n.52 del 20/10/2000).

Per il resto si veda la risposta n.5. L'osservazione non viene accolta.

- OSSERVAZIONE: BRIGNONE Massimo e BRIGNONE Walter

(Contrassegnata con n. 3)

Gli immobili in oggetto rientrano in un vasto ambito residenziale (nella realtà territoriale di Tarantasca). Data la tipologia di attività connessa ai fabbricati e la necessità predominante di tutela dell'ambiente abitativo si mantengono le scelte operate nella proposta.

Pertanto la richiesta argomentata nelle osservazione non viene accolta.

- OSSERVAZIONE: C.M.A. di CESANA Dario & C. s.a.s.

(Contrassegnata con n. 4)

Si ricorda che, riprendendo le indicazioni utili all'attribuzione delle classi acustiche riportate nelle linee guida, la classe IV non è utilizzata per le zone ad elevata industrializzazione per cui le quali sono più indicate la classe V o la VI. Il contesto urbano oggetto dell'osservazione ha le caratteristiche di un ambito di tipo artigianale e commerciale, a cui può essere attribuita la classe IV. Si mantengono le scelte operate nella proposta.

Pertanto la richiesta argomentata nelle osservazione non viene accolta.

9 PROGETTO DEFINITIVO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO - ALLEGATI

In base alle osservazioni accolte è stato redatto il progetto definitivo della Classificazione Acustica del territorio Comunale.

Costituiscono allegati al progetto definitivo della “Classificazione Acustica del territorio” i seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- TAVOLA: “Zonizzazione Acustica definitiva” scala 1:5.000

Allegati:

- Osservazione Provincia di Cuneo
- Osservazioni Consiglieri Comunali a firma del Sindaco e del Responsabile del Servizio
- N. 4 osservazioni di privati.



**PROVINCIA
di CUNEO**

GM/sv

C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO - Tel. (0171)445111 - Fax (0171)698622
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
www.provincia.cuneo.it
email urp@provincia.cuneo.it

AREA FUNZIONALE DEL TERRITORIO

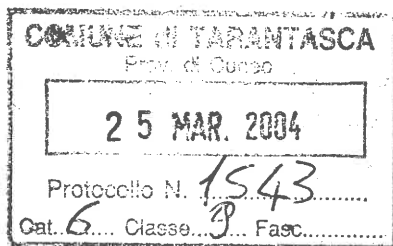
Settore **TUTELA AMBIENTE**

1543/

N. **3.5.7/225** di prot. - Allegati n. _____

Risposta alla nota _____

OGGETTO: - L. 447/95, L.R. 52/00 Classificazione
acustica del territorio comunale.
Rilievi e proposte.



Con riferimento all'avvio della procedura di classificazione acustica del territorio comunale, comunicato da codesto Spett.le Comune alla scrivente con nota prot. n. 5172 del 28/11/2003, si fa presente che l'elaborato tecnico è stato esaminato dal gruppo di lavoro, costituito da questa Provincia con DGP n.362 del 28/05/2003, cui ha partecipato anche personale del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo.

A conclusione del lavoro si formulano, ai sensi del comma 2 art. 7 L.R. 52/00, i seguenti rilievi:

1. la classificazione acustica è stata correttamente effettuata sul PRGC vigente, come prescritto dalle Linee Guida regionali;
2. i ricettori sensibili sono stati correttamente posti in classe I. Al fine, però, di garantire la migliore fruizione dei luoghi di culto ed a tutela degli edifici con rilevanza storico-architettonica, si riterrebbe più opportuno classificare anche le chiese in classe I;
3. si apprezza la consistente assegnazione della classe II alle aree residenziali;
4. il processo di omogeneizzazione non sembra essere stato condotto in modo del tutto conforme con quanto previsto dalle norme regionali. La scelta di non coinvolgere in tale processo le aree residenziali, seppur in parte condivisibile, deve però tenere conto che un piano di zonizzazione eccessivamente parcellizzato, non risulta attuabile nella pratica. A tal proposito, si reputa opportuno evidenziare quanto segue:
 - 4.1. permangono, al termine della fase III, parecchie aree di superficie inferiore ai 12.000 mq, le quali non sono state omogeneizzate. Si citano, ad esempio, le aree A.C., P.E.6, P.E.9, A.C.1, R.C.20, R.C.19, P.E.7, P.E.13. Si chiede di explicitare le motivazioni di tale scelta;

Cuneo, li **23 MAR. 2004**

III.^{mo} Sig. Sindaco
del Comune di
12020 TARANTASCA

e p.c.

Spett.^{le} Regione Piemonte
Direzione Regionale Pianificazione e
Gestione Urbanistica
C.so Bolzano 44
10100 TORINO

Spett.^{le} Regione Piemonte
Assessorato Ambiente
Settore Risanamento Acustico ed
Atmosferico
Via Principe Amedeo 17
10123 TORINO

Spett.le ARPA
Dipartimento Provinciale
Via M. D'Azeglio 4
12100 CUNEO



COMUNE DI TARANTASCA

C. A. P. 12020
PROVINCIA DI CUNEO

Preg.mo
DARDO Ing. Manlio
C.so Galileo Ferrarsi 11
12100 CUNEO

Preg.mo
PENNA Ing. Andrea
Via Carlo Boggio 30
12100 CUNEO

26 MAR. 2004

Li, _____

Prot. n. 1571

OGGETTO: PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
OSSERVAZIONI.

Al fine di predisporre il Progetto Definitivo del piano di classificazione acustica e con riferimento all'incontro tenutosi giovedì 04 MARZO 2004 alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare del Comune di Tarantasca con i consiglieri comunali, si confermano le seguenti osservazioni :

- 1) Inserire in classe IV le due aree ubicate in zona agricola ma perimetrate nella Variante Generale al P.R.G.C. come "Area per deposito materiali ed attrezzature di impresa";
- 2) Abbassare da classe V a classe IV l'area P.E.4 del capoluogo;
- 3) Abbassare da classe V a classe III l'area P.E.1 del capoluogo;
- 4) Respingere l'osservazione n. 1 di cui si allega copia.

Considerato altresì che in data 16.03.2004 è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, si trasmette copia di altre tre osservazioni pervenute al Comune entro il termine utile, ma in data successiva a tale incontro.

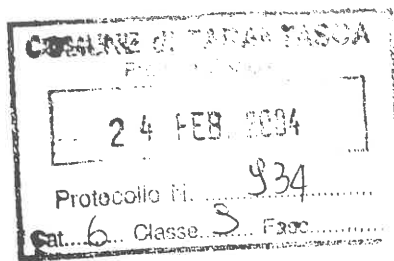
Infine si trasmette copia dei rilievi e proposte pervenuta dalla Provincia di Cuneo con Raccomandata del 23.03.2004 prot. n. 15779 in data 25.3.2004 prot. n. 1543.

In attesa del progetto definitivo del piano di classificazione acustica del ns territorio comunale (che si auspica possa pervenire al Comune entro la fine del prossimo mese di aprile), si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o incontri eventualmente necessari e si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ARNEODO geom. Anna)

IL SINDACO
(ROSSO Comm. Riccardo)





1

ALL'UFFICIO TECNICO DEL
COMUNE DI TARANTASCA

IL SOTTOSCRITTO **GASTALDI LUIGI**

NATO A Racconigi il 14/12/1956

RESIDENTE A Tarantasca Via Ferrera n. 8 (CN)

In merito alla proposta di zonizzazione per la classificazione acustica del territorio presentata dall'Ing. Manlio Dardo (prot. 5156 cat 10 classe 9 del 27 novembre 2003) in base alla L. 26/10/1995 n° 447 e L.R. 20/10/2000 n° 52

EVIDENZIA QUANTO SEGUE

- Lungo la strada Satale dei Laghi di Avigliana, in località San Chiaffredo, c'è un agglomerato urbano di tipo residenziale in fase di espansione (non compaiono ancora nelle mappe del progetto le villette in costruzione).
- Si osserva che tra le zone ad uso residenziale, collocate in classe II, e le aree confinanti, inserite nelle classi V e IV, non ci sono zone cuscinetto!

Non sarebbe opportuno prevederle?

Com'è possibile abbattere 15 db. con una semplice linea di confine???

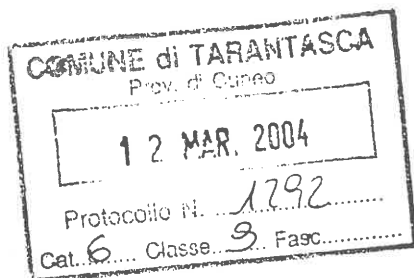
LA PROPOSTA

Che intendo avanzare è quella di proteggere le aree appartenenti alla classe II con la prospicenza di zone di classe III e solo successivamente e gradualmente inserire le classi superiori!

Distinti saluti

Tarantasca, 18/02/2004

Gastaldi Luigi



2

**All'UFFICIO TECNICO
del COMUNE di TARANTASCA**

OGGETTO: osservazioni e proposte in merito al piano di classificazione
acustica del territorio - Comune di Tarantasca

I sottoscritti:

- ALLADIO ALDO nato a Villafalletto il 23/05/1945
- AMBROGGIO FRANCESCA nata a Fossano il 21/05/1928
- CAVAGLIERI MONICA nata a Cuneo il 06/06/1971
- CINGUINO GRAZIA nata a Torino l' 11/03/1941
- PASERO ROSANNA nata a Tarantasca il 05/02/1946
- PRAMAURO DIEGO nato a Torino il 04/01/1937
- PRAMAURO RINALDO nato a Torino il 27/05/1965
- RINAUDI DOMENICO nato a Scarnafigi il 24/02/1932
- RINAUDI ELDA nata a Villafalletto il 01/04/1963
- RIVAROSSA ANTONIA nata a Fossano il 23/02/1952
- RIVAROSSA PIERINA nata a Fossano il 24/03/1957
- TOMATIS ASSUNTA nata a Revello il 15/08/1937

Proprietari di immobili siti in Via IV Novembre e/o residenti in Via IV Novembre del
comune di Tarantasca

- vista la proposta di zonizzazione per la classificazione acustica del territorio
presentata dall'Ing. Manlio Dardo (prot. 5156 cat. 10 classe 9 del 27 novembre
2003) in base alla L. 26/10/1995 n. 447 e L.R. 20/10/2000 n. 52;

- considerato che, nella zona adibita a verde pubblico (classe III, area tipo misto) confinante con Via IV Novembre, la proprietà Delfino Marco e le proprietà Ambroggio Francesca, Rivarossa Pierina, Rivarossa Antonia e Rinaudi Elda, la proposta suddetta prevede la possibilità di autorizzare lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni aperte al pubblico e spettacoli a carattere temporaneo o mobile anche in deroga ai valori limite stabiliti per la classe III, ma senza apportare precisazioni in merito ad orari e limiti a tale deroga;
- considerato che in anni precedenti alla presente proposta di zonizzazione, nel periodo delle feste patronali (festa di S. Bernardo, festa dell'Assunta, sagra del coniglio e festa di primavera ...), il volume degli impianti di amplificazione in dotazione ai giostrai, alle orchestre ed ai gruppi musicali collocati nell'area in questione, raggiungeva in orari pre-serali, serali e notturni (spesso fino alle ore 1,30) livelli di rumorosità talmente elevati da costringere, con evidenti disagi, i residenti a tenere chiuse, nel mese di agosto, le finestre con doppi vetri delle proprie abitazioni onde poter svolgere nelle proprie case le normali attività di vita quotidiana e a chiedere, per le ore notturne, ospitalità a parenti per poter riposare;
- considerato che chi, per motivi di tipo logistico, "non poteva trasferirsi" era costretto a tollerare, per tempi prolungati, un'elevata rumorosità, nociva alla propria salute, in quanto molto superiore a parametri accettabili;
- considerato inoltre che il disturbo della quiete pubblica non necessariamente è legato ad una specifica intensità sonora, ma deriva anche dall'insieme dei rumori di tutte le attività che vengono svolte contemporaneamente nell'area verde in questione (giostre, orchestre, giochi sonori vari ...) per tempi prolungati;

PROPONGONO

1. che le attività (giostre, orchestre, gruppi musicali ...) che prevedono l'utilizzo prolungato di impianti di amplificazione sonora **vengano spostate in luogo più idoneo** (ad esempio in Via Villafalletto nell'area di proprietà comunale, area sulla quale si è svolta la sagra della porchetta. E' questo, infatti, un luogo ampio e comodo da raggiungere per chi si reca ad una festa paesana e non circondato da abitazioni);
2. qualora non fosse possibile accogliere la richiesta n. 1, si chiede che la zona verde in questione **venga mantenuta in classe III**, area di tipo misto, e che **solo e soltanto per il periodo di stazionamento delle giostre, delle orchestre e dei gruppi musicali venga essa considerata in classe IV**, area di intensa attività umana, dove i valori limite assoluti di rumorosità emessi nell'insieme dagli impianti di amplificazione vari, non dovranno superare i valori limite

previsti dalla classe IV: 65 dB in orario diurno e 55 dB in orario notturno fino alle ore 24.00. Ai suddetti valori limite non dovranno essere concesse deroghe. Dalle ore 24.00 si richiede altresì il divieto di utilizzare impianti di amplificazione. In tal modo verrebbero ad essere tutelati nel contempo i diritti dei lavoratori (giostrai, musicisti, ...), di coloro che desiderano divertirsi e dei residenti nella zona;

3. si evidenzia inoltre la necessità di salvaguardare la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini con il divieto di usare fuochi d'artificio (fatto successo in passato) da parte di chi usufruisce dello spazio di verde pubblico e parcheggio in questione.

Nella speranza che la presente venga benevolmente accolta, si ringrazia ed ossequia.

Tarantasca, li 12-03-04

Gli scriventi

Albordi Alois

Arubroggio Franca

Cavazzini Franca

Cinquin Franca

Fosco Rosanna

Diop Trusur

Fornoni

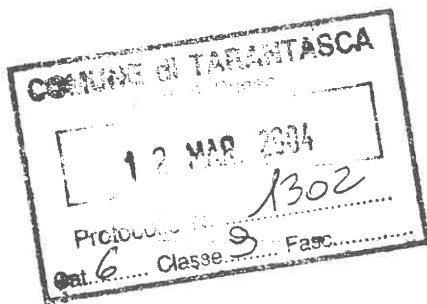
Pinardi Daniele

Elde Pinardi

Antonio Rivaudo

Reina Rivaudo

Corvatis Assunta



3

All'attenzione del Sig. SINDACO

del Comune di Tarantasca

OGGETTO: Osservazione al Piano Acustico Comunale.

I sottoscritti:

BRIGNONE Massimo nato a Cuneo il 29 maggio 1964 (C.F. = BRG MSM 64E29 D205K) e residente a Tarantasca in via Vittorio Veneto 77,

BRIGNONE Walter nato a Cuneo il 29 novembre 1971 (C.F. = BRG WTR 71S29 D205D) e residente a Tarantasca in via Vittorio Veneto 77,

premesse

- Che sono i Legali Rappresentanti della Società in nome collettivo "BRIGNONE F.lli S.n.c. di Brignone Massimo e Walter" con sede a Tarantasca in via Vittorio Veneto 77;
- Che tale società da molti anni esercita attività artigianale nel settore dell'agricoltura;
- Che tale società è proprietaria degli immobili siti a Tarantasca in via Vittorio Veneto 77 e censiti al Catasto Terreni al F. 7/A mappali 417 – 581 - 601;
- Che nel Piano Acustico Comunale gli immobili in proprietà sono stati inseriti in "Classe II – aree ad uso prevalentemente residenziale";

chiedono

che nell'approvazione definitiva del Piano Acustico si riveda il classamento degli immobili in loro proprietà con un innalzamento alla Classe IV, al pari di tutte le altre attività artigianali del Comune.

Si allega:

3

COMANDO PROVINCIALE ASCA

1000

Protocollo N. 1302

Dist. 6 Classe 3 Fase



C.M.A. DI CESANA DARIO & C. s.a.s.
FRESATURA-TORNITURA
VIA ANTICA DI CUNEO 5B
12020 TARANTASCA -CN-

4

P.IVA 02666500042

Tarantasca, 05 Marzo 2004

COMUNE DI TARANTASCA
Prov. CN
16 MAR. 2004
Protocollo N. 1368
Cat. 6 Classe 8 Fasc.

Alla cortese attenzione:
COMUNE DI TARANTASCA
UFFICIO TECNICO

OGGETTO: Progetto di classificazione acustica sul territorio.

Il sottoscritto Cesana Dario residente in Via del Gioigo 23, in qualità di titolare della ditta C.M.A. s.a.s. sita nella zona compresa tra Via Antica di Cuneo e statale Laghi d'Avigliana in frazione S.Chiaffredo di Tarantasca intende far presente che dopo aver preso visione, presso gli uffici comunali, del progetto per l'attuazione di un piano di classificazione del rumore di prossima realizzazione, desidera far presente che secondo il suo punto di vista è necessario che l'area compresa tra la statale Laghi d'Avigliana e Via Antica di Cuneo, attualmente giudicata ZONA4, venga trasformata in ZONA3 in quanto è vero che è a carattere produttivo ma a livelli non così eccessivi da catalogarla della fascia di alta industrializzazione.

L'appartenenza a tale categoria significherebbe lasciare troppa espansione a tutti quegli aspetti negativi non limitati dalle regole che caratterizzano la fascia, ad esempio per cominciare, un livello ammissibile di rumore più elevato dell'attuale.

Faccio presente che questa considerazione, sotto alcuni aspetti, può andare a discapito della mia attività ma ritengo che la zona 3 sia quella di reale appartenenza dell'area. E ritengo altresì che tali limiti siano necessari per la tutela di tutti coloro che vivono in quest'area ma anche per tutti quelli che godono di questa zona ancora tranquilla a ridosso del centro abitato.

Il considerarla di zona 4 oltre a non corrispondere alla realtà andrebbe sicuramente a dequalificare la zona e a minacciare e compromettere l'area confinante tutt'ora a carattere residenziale e non salvaguardata da alcuna fascia cuscinetto.

In attesa di una Vostra positiva considerazione porgo distinti saluti.

Tarantasca lì 05/03/2004

C.M.A. di Cesana Dario & C.sas
OFFICINA MECCANICA
Via Antica di Cuneo, 5/b - Fraz. S. Chiaffredo
12020 TARANTASCA (CN)
Tel. 0171 940708 • Fax 0171 940977
P.IVA 02666500042

Firma:

[Handwritten signature]